

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

FORMEDIL - Ente Unico Formazione e Sicurezza (C.F. 80457650580) con sede legale in Roma (RM),
Via Giuseppe Antonio Guattani n. 24, rappresentata da ELENA LOVERA Presidente e ANTONIO DI
FRANCO Vicepresidente

(di seguito anche "FORMEDIL")

E

FASSA S.R.L. (P.IVA 02015890268) con sede legale in Spresiano (TV), Via Lazzaris n. 3, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bortolo Fassa,

(di seguito anche "FASSA")

Di seguito, singolarmente, anche la Parte e, congiuntamente, anche le Parti

PREMESSO CHE LE PARTI

ravvisano l'esigenza di avviare circuiti di riqualificazione e aggiornamento continuo degli operatori
dell'edilizia;

intendono favorire occasioni di aggiornamento dei Formatori delle Scuole Edili/Enti Unificati al fine a
beneficio di imprese e lavoratori del settore delle costruzioni.

CONSIDERATO CHE TRA LE STESSE PARTI

vi è ampia convergenza circa le esigenze e gli obiettivi del presente accordo.

RITENUTO CHE

sia opportuno individuare le migliori sinergie operative da instaurarsi tra FORMEDIL e FASSA in
considerazione delle rispettive aree di competenza.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – OGGETTO

FORMEDIL e FASSA si impegnano a collaborare al fine di promuovere un'offerta formativa teorico-
pratica indirizzata ai Formatori di Scuole Edili/Enti Unificati e volta ad abilitare questi ultimi all'utilizzo
di applicazioni pratiche sui sistemi per l'edilizia con particolare riferimento all'isolamento termico a
cappotto, rinforzo delle murature e ripristino del calcestruzzo, soluzioni con il sistema a secco con
lastre in cartongesso, soluzioni di posa e pavimenti.

Gli allievi che frequenteranno i corsi di formazione tenuti dalle Parti saranno a loro volta abilitati alla
formazione, ma esclusivamente con riguardo ai contenuti proposti nel corso frequentato.



A tal fine si rende necessaria la presenza dell'allievo ad almeno il 90% delle lezioni; diversamente il corso non potrà considerarsi frequentato e, conseguentemente, l'allievo non sarà abilitato a svolgere attività di formazione.

A tutti gli allievi che frequenteranno i corsi di formazione, le Parti concordano di rilasciare uno specifico attestato di frequenza.

Art. 3 – DETTAGLIO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I corsi di formazione che le Parti forniranno, sono i seguenti:

Corso 1: L'isolamento termico a cappotto FASSATHERM: dalla teoria alla pratica.

- Contenuti: Principi di efficientamento energetico involucro edilizio, isolamento termico a cappotto FASSATHERM, normativa di posa UNI.
- Obiettivi: Apprendere i concetti base della corretta progettazione e realizzazione del sistema a Cappotto approfondendo le caratteristiche e le funzionalità dei singoli componenti.
- Durata: 6 ore.
- Prerequisiti dei partecipanti alla formazione: N.D.
- Eventuali dotazioni di partenza di cui dovranno arrivare muniti i partecipanti: DPI.

Corso 2: Sistemi per il consolidamento delle strutture e presidi FASSAPROTECTION.

- Contenuti: Rinforzo murature, ripristino, rinforzo calcestruzzo e presidi non strutturali; Teoria e Prove Pratiche.
- Obiettivi: Fornire i concetti base per la riparazione e il consolidamento delle strutture in calcestruzzo e muratura. Approfondimenti teorici e pratici.
- Durata: 6 ore.
- Prerequisiti dei partecipanti alla formazione: N.D.
- Eventuali dotazioni di partenza di cui dovranno arrivare muniti i partecipanti: DPI.

Corso 3: Posa di rivestimenti in locali umidi: dalla progettazione alla realizzazione.

Contenuti: Linea Fondi ed Impermeabilizzanti; presentazione prodotti, norme di riferimento, per la classificazione e norme di posa.

- Obiettivi: Fornire le indicazioni di corretta preparazione del supporto e di realizzazione dell'impermeabilizzazione fino all'incollaggio del rivestimento.
- Durata: 6 ore.
- Prerequisiti dei partecipanti alla formazione: N.D.
- Eventuali dotazioni di partenza di cui dovranno arrivare muniti i partecipanti: DPI.

Le Parti dichiarano sin d'ora che tutti i corsi saranno svolti in presenza e che la formazione sarà garantita solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti da parte degli Enti territoriali Formedil, pari a 8 persone.

Qualora FASSA, per qualsivoglia motivo, sia impossibilitata a svolgere l'attività di formazione nelle date fissate, potrà, in accordo con FORMEDIL, fissare una nuova data senza che da ciò possa derivare alcun onere per la stessa.

Art. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

FORMEDIL si impegna ad individuare 3 enti territoriali (1 per il Nord, 1 per il Centro e 1 per il Sud e le Isole) disponibili a mettere a disposizione locali di loro proprietà o comunque nella loro disponibilità presso cui saranno svolte le attività formative. Ulteriori edizioni formative potranno essere svolte al raggiungimento del numero minimo di iscritti.



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

FORMEDIL si impegna altresì a verificare la sicurezza e l'idoneità dei predetti locali allo svolgimento delle attività formative che le Parti intendono porre in essere.

Solo previa verifica di quanto sopra, le Parti potranno organizzare i corsi di formazione.

FORMEDIL favorirà l'instaurazione di collaborazioni tra aziende clienti di FASSA o a questi collegate (a mero titolo esemplificativo: rivendite professionali, imprese di costruzione, ecc...) e gli Enti territoriali aderenti alle iniziative di FORMEDIL i quali manifesteranno relativo interesse.

FASSA si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito:

- a. **Docenti:** FASSA garantisce che le attività di formazione saranno svolte da personale qualificato e secondo uno standard qualitativo elevato e costante. Resta, in ogni caso, inteso che l'unica obbligazione assunta da FASSA con la sottoscrizione del presente accordo è quella di fornire la formazione e che, pertanto, FASSA non sarà in alcun modo responsabile dell'operato del docente
- b. **Sussidi didattici:** cataloghi e depliant aziendali
- c. **Materiali di esercitazione che verranno utilizzati per la formazione:** manualistica inerente l'argomento del corso di formazione e materiali/strumenti necessari per le prove pratiche

Art. 5 - VARIE

FORMEDIL e FASSA, all'interno del territorio italiano e per tutta la durata della collaborazione, potranno pubblicizzare la loro collaborazione sulla base di quanto definito nel presente documento.

La presente convenzione esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Art. 6 – DURATA E RECESSO

Il presente accordo ha la durata di 2 (due) anni a far data dalla sottoscrizione dello stesso.

Le parti potranno recedere in qualunque momento dal presente accordo, dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno 3 mesi, senza che nulla sia dovuto in favore di quest'ultima.

FORMEDIL e FASSA si impegnano sin d'ora a rinunciare a qualsivoglia rispettiva e reciproca pretesa e /o rivendicazione, qualora venisse esercitato il diritto di recesso anticipato dal contratto.

Art. 7 - PRIVACY

Le Parti garantiscono di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di privacy e di adottare tutte le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza e sicurezza dei dati personali trattati nell'esecuzione del presente accordo di collaborazione. Le Parti si impegnano reciprocamente, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, a trattare i dati di cui verranno a conoscenza nell'espletamento delle obbligazioni scaturenti dal presente accordo esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso.

Art. 8 – MODIFICHE

Il presente accordo abroga e sostituisce con effetto novativo qualsiasi precedente accordo/contratto, scritto o verbale, ed ogni rapporto intervenuto tra le Parti sulla materia oggetto dell'accordo.

Qualsivoglia modifica al presente accordo deve essere previamente concordata tra le Parti ed effettuata per iscritto, a pena di inefficacia.



Art. 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.


Qualsiasi controversia, nessuna esclusa, che dovesse insorgere tra le parti in relazione al Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla Giurisdizione Italiana, con competenza per territorio, in via esclusiva, del Foro di Treviso.

Luogo e Data: Spresiano, 24 maggio 2024

FORMEDIL
La Presidente
Elena Lovera



IL VICEPRESIDENTE
Antonio Di Franco



FASSA S.R.L.
Il Presidente,
BORTOLO FASSA



AUTORIZZAZIONE

1) Oggetto – Durata e revoca. FASSA S.r.l. autorizza FORMEDIL - Ente Unico Formazione e Sicurezza (C.F. 80457650580) con sede legale in Roma (RM), Via Giuseppe Antonio Guattani n. 24 (di seguito anche il **"Soggetto Autorizzato"**):

- a) a pubblicare e riprodurre, per fini commerciali e/o promozionali, pubblicitari ed informativi, sul/i sito/i internet di titolarità del Soggetto Autorizzato o allo stesso riferibile/i, su brochure, video dimostrativi, insegne e cartellonistica:
 - i) la denominazione **"FASSA"** (di seguito anche la **"Denominazione"**);
 - ii) i marchi italiani, comunitari ed internazionali **"FASSA BORTOLO"** e **"GYPSOTECH"** (di seguito, congiuntamente, i **"Marchi"**);
 - iii) immagini, schede tecniche, cataloghi e documentazione informativa relativa ai prodotti commercializzati, contraddistinti con i marchi di titolarità di FASSA S.r.l. e le fotografie degli stabilimenti di FASSA S.r.l. e delle società del Gruppo Fassa (di seguito anche il **"Materiale"**);
- b) a utilizzare la Denominazione e i Marchi nell'ambito della propria attività commerciale, anche come referenze e/o informazioni su proprie future iniziative commerciali e/o promozionali relative ai prodotti commercializzati e contraddistinti con i Marchi, o annunci di nuovi servizi (di seguito anche le **"Referenze"**).

La presente autorizzazione deve intendersi concessa sino a revoca da parte di FASSA S.r.l..

2) Obblighi del Soggetto Autorizzato. Il Soggetto Autorizzato riconosce che FASSA S.r.l. è la proprietaria unica ed esclusiva della Denominazione e dei Marchi e risponderà della eventuale violazione dei diritti esclusivi spettanti a FASSA S.r.l. su tale Denominazione e/o Marchi.

Il Soggetto Autorizzato si impegna ad utilizzare la Denominazione, i Marchi, il Materiale e le Referenze secondo modalità che non ledano in alcun modo i diritti, l'immagine e la reputazione di FASSA S.r.l. e/o delle società del Gruppo Fassa e non eseguirà alcuna azione che possa in qualsiasi modo danneggiare i Marchi e/o la società FASSA S.r.l. e/o le società del Gruppo Fassa, inclusi, senza alcuna limitazione, gli usi che potrebbero definirsi di cattivo gusto e/o illeciti ovvero il cui scopo o obiettivo sia quello di incoraggiare attività illecite, sia durante che dopo il periodo di validità della presente autorizzazione. Al fine di consentire a FASSA S.r.l. di controllare che dall'uso della Denominazione, dei Marchi, del Materiale e delle Referenze non derivi, direttamente o indirettamente, alcun nocumento ai diritti, all'immagine e alla reputazione di FASSA S.r.l. e/o delle società del Gruppo Fassa nonché ai Marchi medesimi che contraddistinguono i prodotti dalla stessa commercializzati, il Soggetto Autorizzato dovrà sottoporre all'autorizzazione preventiva di FASSA S.r.l. tutto il Materiale e le Referenze predisposte e destinate ad essere diffuse e/o pubblicate.

3) Revoca dell'autorizzazione. La presente autorizzazione potrà essere liberamente revocata in qualsiasi momento da FASSA S.r.l. mediante semplice comunicazione scritta. Dal momento del ricevimento della comunicazione di revoca, il Soggetto Autorizzato cesserà immediatamente di far uso della Denominazione, dei Marchi, del Materiale e delle Referenze, in particolare:

- a) eliminerà, a proprie spese, qualsiasi riferimento alla Denominazione e/o ai Marchi e/o al Materiale dal proprio sito internet, dalle brochure, dai video dimostrativi, dalle insegne e dalla cartellonistica o da qualsiasi altro supporto di comunicazione esterna sul quale questi compaiano;

se necessario, richiederà la sospensione delle stampe e la diffusione di brochure e/o video in



corso di preparazione o l'installazione di insegne/affissioni prima della loro distribuzione/pubblicazione, che riportino o contengano richiami o riferimenti alla Denominazione, ai Marchi o al Materiale, anche presenti nelle Referenze.

Il Soggetto Autorizzato si impegnerà conseguentemente a cessare ogni potenziale identificazione della sua impresa e/o esercizio con FASSA S.r.l. e/o le altre società del Gruppo Fassa ovvero ancora con i Marchi, indipendentemente da eventuali contestazioni sulle cause di cessazione del rapporto commerciale e distruggerà ogni Materiale in suo possesso, anche pubblicitario, recante la Denominazione o i Marchi ovvero lo restituirà a FASSA S.r.l., nonché provvederà all'eliminazione di qualsiasi riferimento alla Denominazione e ai Marchi presente nelle Referenze.

In caso di revoca della presente autorizzazione, né FASSA S.r.l., né alcuna delle società parte del Gruppo Fassa potranno essere ritenute responsabili di un qualsivoglia danno, onere o costo che avrebbe dovuto supportare il Soggetto Autorizzato, direttamente o indirettamente, in seguito alla revoca dell'autorizzazione.

4) Rinuncia. Il Soggetto Autorizzato ha facoltà di rinunciare, in qualsiasi momento, alla presente autorizzazione, mediante comunicazione scritta inviata a FASSA S.r.l., presso la sede legale di quest'ultima, a mezzo racc. a.r. o attraverso qualsivoglia altro mezzo di comunicazione scritta che dia prova legale di avvenuto ricevimento ai sensi della legge italiana.

5) Garanzie. Il Soggetto Autorizzato dovrà inoltre tenere FASSA S.r.l. e/o le società del Gruppo Fassa manlevate ed indenni da qualsiasi richiesta di risarcimento di danno, diretto o indiretto, da parte di terzi, nonché da qualsiasi azione giudiziale o amministrativa, promossa da terzi, in conseguenza della diffusione, distribuzione ed uso della Denominazione, dei Marchi, del Materiale e/o delle Referenze da parte del Soggetto Autorizzato, e ciò anche qualora lo stesso abbia preventivamente comunicato a FASSA S.r.l. e/o alle società del Gruppo Fassa il rischio di tali richieste/azioni. In nessun caso FASSA S.r.l. e/o società del Gruppo Fassa potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi danno derivante dall'utilizzo della Denominazione, dei Marchi, del Materiale e/o delle Referenze da parte del Soggetto Autorizzato che infranga termini e condizioni del presente Accordo.

Né FASSA S.r.l., né alcuna delle società del Gruppo Fassa potranno essere ritenute responsabili per la violazione delle disposizioni normative e regolamentari di carattere urbanistico, edilizio, stradale, della privacy e tributario commesse nell'utilizzo, installazione e/o pubblicazione eseguite da parte del Soggetto Autorizzato e saranno da quest'ultimo tenute manlevate ed indenni da qualsiasi richiesta di danno e/o sanzione.

6) Divieto di cessione e/o di sub-autorizzazione. La presente autorizzazione è concessa al Soggetto Autorizzato a titolo strettamente personale. Pertanto, il Soggetto Autorizzato non potrà cedere o trasferire i diritti che gli derivano dalla presente a terzi, inclusi senza alcuna limitazione, mandatari, affiliati, filiali, società di persone, o a qualsiasi altra persona legata al Soggetto Autorizzato. La presente autorizzazione non costituisce, in ogni caso, licenza d'uso dei Marchi. Al di fuori dei rigorosi limiti della autorizzazione oggetto della presente scrittura, non sarà accordato al Soggetto Autorizzato alcun diritto, titolo di proprietà o licenza relativi a diritti d'autore, brevetti, segreti industriali o altri diritti di proprietà intellettuale.

7) Clausola finale. Nessun termine di questa autorizzazione sarà inteso come costituente il Soggetto Autorizzato quale dipendente, mandatario, o partner di FASSA S.r.l., e/o di altra società del Gruppo Fassa.



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

8) **Legge applicabile e foro esclusivamente competente.** La presente autorizzazione e ogni controversia o richiesta derivante da o in relazione ad essa o alle questioni da essa disciplinate o la sua formazione (comprese tutte le controversie o richieste non contrattuali) devono essere regolate e interpretate in conformità con la legge italiana. Per ogni controversia o richiesta derivante da o connessa alla presente autorizzazione così come per tutte le questioni da esso disciplinate o derivanti sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia.

Spresiano, li 24 maggio 2024

FASSA S.r.l. 

Per accettazione:

Il Soggetto Autorizzato - **FORMEDIL - Ente Unico Formazione e Sicurezza**

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 ss. c.c., il Soggetto Autorizzato dichiara di avere letto e specificamente approvato gli art. 1 (Oggetto – Durata e revoca), 2 (Obblighi del Soggetto Autorizzato), 3 (Revoca dell'autorizzazione), 5 (Garanzie), 6 (Divieto di cessione e/o di sub-autorizzazione) e 8 (Legge applicabile e foro esclusivamente competente).

Il Soggetto Autorizzato - **FORMEDIL - Ente Unico Formazione e Sicurezza**

.....

FORMEDIL
La Presidente
Elena Lovera



IL VICEPRESIDENTE
Antonio Di Franco

